

L'OPINIONE

SOCIETÀ

Dividendi tra nuovo OIC 21 e Legge di Bilancio 2026

di Raffaele Marcello | 2 Dicembre 2025

Il DdL di Bilancio 2026 e l'evoluzione dell'OIC 21 modificano in profondità la gestione dei dividendi. Dal 2026 l'esclusione del 95% sarà riservata solo alle partecipazioni almeno pari al 10%, con impatti rilevanti su holding e strutture partecipative diffuse. Parallelamente, l'OIC 21 conferma la delibera come unico momento rilevante per la rilevazione del provento, con effetti su imposte differite, recuperabilità delle partecipazioni e possibili svalutazioni. Il combinato disposto delle nuove regole impone scelte operative entro fine 2025 e un ripensamento delle politiche di distribuzione.

Le novità previste dal DdL di Bilancio

L'intersezione tra il nuovo impianto fiscale sui dividendi previsto dal DdL di Bilancio 2026 e l'evoluzione civilistico-contabile del Princípio OIC 21 determina un **cambio di prospettiva operativo** che esce dalla logica della semplice "novità di fine anno". Da un lato, il legislatore interviene sull'art. 89 del TUIR ridisegnando radicalmente il perimetro dell'esclusione del 95% per i dividendi percepiti dalle società; dall'altro, l'OIC 21, nella sua impostazione aggiornata, riafferma in modo netto che il diritto al dividendo nasce esclusivamente con la delibera dell'assemblea della partecipata. Due piani distinti, ma destinati a intrecciarsi profondamente nella gestione ordinaria delle società e nelle decisioni che precedono la chiusura dei bilanci.

La Legge di Bilancio 2026 introduce infatti una discontinuità significativa. Dal 1° gennaio 2026 il **regime di favore dell'esclusione del 95%** non sarà più generalizzato: potrà essere applicato solo se la partecipazione detenuta nella società che distribuisce l'utile è almeno pari al 10%, considerando anche le partecipazioni indirette attraverso società controllate tramite il meccanismo della demoltiplicazione.

Una **partecipazione almeno pari al 10%** diventa, dunque, la condizione necessaria per continuare a beneficiare dell'attuale logica PEX: solo in questo caso il dividendo resta tassabile nella misura del 5% del suo ammontare (imposizione effettiva pari all'1,2%). Al di sotto di questa soglia, invece, il dividendo risulta tassato per intero, con un'imposizione che torna al 24%.

Un ribaltamento brusco rispetto all'architettura originaria della **PEX**, pensata proprio per evitare la doppia imposizione economica degli utili e per superare il vecchio e tortuoso sistema del credito d'imposta, con tutto il suo armamentario di canestri, limiti e riporto.

L'intervento finisce così per penalizzare non solo le partecipazioni **"minori"**, ma anche investimenti di importo rilevante che, per ragioni di *governance* o di mercato, non superano il 10% del capitale di società italiane solide, spesso proprio quelle che assicurano dividendi regolari e rappresentano un veicolo stabilizzante nei portafogli delle *holding*.

Il parametro determinante per capire se si applica il vecchio o il nuovo regime non è il pagamento, ma la **data della delibera**: una distribuzione deliberata entro il 31 dicembre 2025 continuerà a beneficiare dell'esclusione del 95% anche se incassata nel 2026; una distribuzione deliberata dal 1° gennaio 2026 in poi ricadrà nel nuovo sistema. È evidente che questa impostazione apre un'ampia finestra operativa fino a fine 2025, che molte società e *holding* sfrutteranno per chiudere operazioni di distribuzione prima del cambio di regime.

Analoghe modifiche sono previste, per effetto della riscrittura dell'art. 59, comma 1, del TUIR, per i **dividendi percepiti dalle società di persone**, le quali perderebbero l'esclusione parziale dal reddito in assenza del requisito minimo di partecipazione nel capitale dell'emittente.

La novità apre poi un fronte particolarmente delicato per quelle **strutture familiari** che, da decenni, rappresentano l'architettura tipica della gestione nelle imprese italiane. Molti gruppi hanno infatti costruito il passaggio generazionale distinguendo tra usufrutto - attribuito al soggetto che gestisce effettivamente l'attività - e nuda proprietà, assegnata ai successori. In questi assetti, l'usufruttuario detiene i diritti di voto e governa la società come vero *dominus*, mentre la nuda proprietà garantisce continuità e prevedibilità nella successione, senza alterare l'equilibrio economico né generare elusioni: il dividendo, infatti, resta tassato in capo all'usufruttuario secondo le regole ordinarie, e la futura consolidazione dell'usufrutto con la nuda proprietà non produce imposizione aggiuntiva.

La discussione dottrinale sulla circostanza che l'**usufruttuario** (*dominus*) possa essere qualificato o meno come imprenditore individuale è rimasta, finora, un dibattito teorico, dato che i regimi fiscali applicabili alla persona fisica - imprenditrice o meno - risultano sostanzialmente allineati. Con il DdL di Bilancio 2026, invece, l'equilibrio si spezza: l'imprenditore individuale che esercita i diritti sociali in qualità di usufruttuario non risulterebbe "detentore" di alcuna partecipazione e, proprio per questo, non potrebbe accedere alla riduzione della base imponibile basata sulla soglia del 10%. La persona fisica non imprenditrice, invece, continuerebbe a beneficiare dell'imposta sostitutiva del 26%, perché la riforma non incide sul suo regime.

Il risultato è un effetto paradossale: assetti di governo aziendale pienamente legittimi e ampiamente sperimentati, privi di finalità elusive e costruiti per garantire stabilità nel passaggio generazionale, verrebbero penalizzati semplicemente perché fondati sullo schema usufrutto/nuda proprietà. La scelta di ancorare il regime fiscale alla mera **"detenzione"** formale della partecipazione - invece che ai diritti di voto o alla titolarità effettiva dell'influenza societaria - introduce un criterio che genera distorsioni difficilmente giustificabili. Un'impostazione che guardasse alla titolarità dei diritti amministrativi, anziché alla proprietà civilistica del titolo, ridurrebbe nettamente l'impatto negativo su queste strutture gestionali, ormai parte integrante del tessuto imprenditoriale italiano.

La disciplina contabile dell'OIC 21

A questo si sovrappone la disciplina contabile dell'**OIC 21**, che già oggi stabilisce che il dividendo va rilevato per competenza quando sorge il diritto alla riscossione, cioè con la delibera dell'assemblea della partecipata. La versione in aggiornamento del Principio elimina qualsiasi residuo equivoco tra competenza legata alla formazione dell'utile e competenza legata alla deliberazione, chiarendo che l'unico momento rilevante è la **delibera** stessa. Le uniche eccezioni sono quelle già note nei casi di controllo pieno: la partecipante può anticipare la rilevazione all'esercizio di maturazione degli utili solo se il bilancio della controllata è approvato dal relativo organo amministrativo prima dell'approvazione del progetto di bilancio della capogruppo; e può rilevare il dividendo sulla base della proposta degli amministratori della controllata solo se ha dominio totale sull'assemblea della partecipata. Per tutto il resto resta un vincolo rigido: nessun dividendo può essere contabilizzato prima della delibera. Il pagamento è un fatto successivo, irrilevante ai fini della competenza.

Profili applicativi

Il raccordo con la nuova disciplina fiscale è quindi immediato. La **data della delibera** diventa contemporaneamente: il momento in cui sorge il diritto al provento ai sensi dell'OIC 21; il parametro che determina se il dividendo beneficia ancora dell'esclusione del 95% oppure subisce la piena imponibilità. È un allineamento quasi perfetto, che tuttavia accresce la responsabilità operativa degli amministratori e dei professionisti: la scelta di deliberare entro il 2025 non incide solo sul carico fiscale, ma influenza direttamente il bilancio della partecipante.

La **rilevazione per competenza con incasso differito** genera inoltre una conseguenza diretta: la necessità di iscrivere imposte differite passive per la quota imponibile del dividendo. Finora si trattava di un impatto modesto, limitato al 5% non escluso; dal 2026, per le partecipazioni sotto soglia, l'imposta differita potrà estendersi all'intero dividendo. La differenza tra disciplina civilistica (competenza) e disciplina fiscale (cassa) rimane immutata, ma diventa molto più pesante nelle *holding* con portafogli di partecipazioni frammentate. Ed infatti una *holding* che riceve dividendi da molte partecipate con quote inferiori al 10% subirà dal 2026 un aggravio simultaneo sul piano fiscale e su quello delle differenze temporanee iscritte in bilancio.

L'OIC 21 richiama anche un aspetto sostanziale spesso trascurato: la **distribuzione di dividendi** può essere un indicatore di perdita durevole di valore della partecipazione. Se la distribuzione riduce la capacità reddituale futura della partecipata al di sotto del valore di iscrizione, la capogruppo deve valutarne la svalutazione. Nei gruppi con società patrimoniali poco capitalizzate o con società operative in difficoltà, la corsa a distribuire entro il 2025 potrebbe tradursi in effetti collaterali inattesi sulle valutazioni di bilancio. Un dividendo "salva-regime" non può diventare automaticamente un dividendo "innocuo".

Il coordinamento con l'art. 47 del TUIR aggiunge ulteriori complessità. La **presunzione assoluta di prioritaria distribuzione degli utili e delle riserve di utili disponibili**, opera indipendentemente da ciò che indica la delibera, e impedisce ai soci di differire la tassazione distribuendo riserve di capitale. In un contesto in cui la data della delibera determina il regime fiscale applicabile, la verifica della composizione delle riserve diventa cruciale. Una distribuzione apparentemente neutrale può essere riqualificata come dividendo pienamente imponibile se nel patrimonio netto sono presenti riserve di utili liberamente distribuibili.

Il tema delle **società fiduciarie** rientra nella stessa logica di maggiore tracciabilità. Le fiduciarie rimangono meri intestatari e devono comunicare alla società distributrice le informazioni necessarie per l'applicazione delle ritenute. Con il nuovo regime, una comunicazione incompleta può portare a tassazioni non coerenti con la reale posizione del fiduciante che detiene partecipazioni sotto soglia, rendendo necessaria una gestione documentale più rigorosa.

La **disciplina del patrimonio netto** merita poi un ulteriore punto di attenzione. Quando la partecipazione è valutata con tale metodo, gli utili della partecipata sono imputati direttamente a conto economico della partecipante già nell'anno di maturazione, senza attendere la delibera di distribuzione. La successiva delibera, però, rimane rilevante ai fini fiscali e può ricadere nel nuovo regime. Le due dimensioni non si confondono, ma producono un disallineamento che richiede monitoraggio puntuale per evitare sorprese in dichiarazione e in bilancio.

Da ultimo, il **trattamento dei dividendi esteri** evidenzia differenze applicative tra "lordo frontiera" e "netto frontiera" e il progressivo riconoscimento del credito d'imposta estero anche in presenza dell'imposta sostitutiva del 26%. Sebbene il nuovo regime fiscale interno non modifichi questi meccanismi, esso incide sulle scelte di investimento: una partecipazione estera con quota sotto il 10% diventa meno efficiente dal 2026, mentre i dividendi da giurisdizioni a fiscalità privilegiata restano integralmente imponibili salvo esimenti.

Il quadro che emerge non è di semplice adeguamento numerico. L'intreccio tra OIC 21 e Legge di Bilancio 2026 ridisegna la struttura economica e fiscale dei **gruppi societari**. Non basta verificare il *timing* delle delibere: occorrerà valutare l'impatto della distribuzione sulla solidità della partecipata, stimare l'effetto sulle imposte differite, verificare la recuperabilità delle partecipazioni, riconsiderare strutture partecipative e veicoli fiduciari, rivedere le politiche di dividendo. Il 2025 non sarà solo l'anno delle delibere, ma l'anno delle scelte strategiche. E non tutte le scelte saranno neutre: cambiano le regole e cambiano le responsabilità di chi deve guidare le imprese in questo nuovo scenario.